

Ministero della Salute
Dipartimento dell'innovazione

Direzione Generale del Farmaco e Dispositivi Medici – Ufficio III

Roma, 23 febbraio 2007

N°. DGFDM/III/P.6712/I.1.c.r

Oggetto: Vendita degli occhiali premontati negli esercizi commerciali

A seguito delle numerose richieste di chiarimenti relative alla vendita degli occhiali premontati in differenti tipologie di esercizi commerciali, si fa presente quanto segue.

Il decreto del Ministro della Sanità del 23 luglio 1998 (e successive modificazioni) recante: “Disposizioni relative al commercio di occhiali in attuazione dell’art. 20 del decreto legislativo n. 46 del 1997”, adottato di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, stabilisce al comma 7 dell’art. 1 che gli occhiali premontati “possono essere venduti, oltre che negli esercizi commerciali di ottica, anche nelle farmacie e negli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di articoli sanitari.

Tenuto conto che nessuna disposizione di carattere sanitario ha limitato la vendita degli articoli sanitari o di una parte di essi ad alcuni esercizi commerciali (diversi dalle farmacie) e che – come espressamente confermato dal Ministero dello sviluppo economico, in riscontro a una precisa richiesta di questa Direzione Generale - la normativa del settore del commercio (D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, recante “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”) non prevede specifiche autorizzazioni per la vendita di articoli sanitari e di ottica, si conferma che gli occhiali premontati possono essere venduti negli esercizi commerciali che non vendano esclusivamente prodotti del settore alimentare.

Il Direttore Generale